DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1993

che approva una modifica del programma di riconversione varietale per il luppolo presentato dalla Repubblica federale di Germania a norma del regolamento (CEE) n. 2997/87 del Consiglio

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(93/220/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2997/87 del Consiglio, del 22 settembre 1987, che fissa, nel settore del luppolo, l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1986 e prevede misure speciali a favore di determinate regioni di produzione [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3338/92 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3889/87 della Commissione, del 22 dicembre 1987, recante modalità di applicazione delle misure speciali a favore di determinate regioni di produzione di luppolo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 345/91 [4], in particolare l'articolo 3,

considerando che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2997/87, il 28 marzo 1988 la Repubblica federale di Germania ha presentato alla Commissione un programma di riconversione varietale per il luppolo; che questo programma, nella versione modificata il 3 luglio 1989, è stato approvato con decisione 89/482/CEE della Commissione [5];

considerando che il 22 dicembre 1989 la Repubblica federale di Germania ha presentato delle modifiche al programma; che ulteriori modifiche sono state decise il 4 maggio 1990 e approvate con decisione 90/341/CEE [6];

considerando che l'8 gennaio 1993 la Repubblica federale di Germania ha trasmesso alla Commissione nuove modifiche di tale programma;

considerando che le modifiche proposte riguardano, da un lato, l'inserimento dei nuovi Länder della regione Elbe-Saale nel programma di riconversione e, dall'altro, l'aggiornamento dei piani di riconversione oggetto del programma già approvato dalla Commissione;

considerando che il programma, nella sua versione modificata, rispetta gli obiettivi perseguiti dal regolamento in causa e contiene i dati richiesti dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3889/87;

considerando che il programma presentato dalla Repubblica federale di Germania non prevede alcun contributo finanziario a carico del bilancio nazionale; che i costi effettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2997/87 possono includere elementi di valutazione della perdita netta di introiti risultate dall'attuazione del piano di riconversione; che, tuttavia, possono essere presi in considerazione nel calcolo dei costi effettivi unicamente gli elementi relativi alla perdita netta di introiti subita a partire dalla data di adozione del regolamento (CEE) n. 2997/87;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la modifica del programma di riconversione varietale nel settore del luppolo, presentata in base al regolamento (CEE) n. 2997/87 dalla Repubblica federale di Germania l'8 gennaio 1993. Gli elementi principali di tale programma sono riportati in allegato.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania informa la Commissione ogni sei mesi sullo svolgimento del programma.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 284 del 7. 10. 1987, pag. 19.
[2] GU n. L 336 del 20. 11. 1992, pag. 3.
[3] GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 41.
[4] GU n. L 41 del 14. 2. 1991, pag. 18.
[5] GU n. L 235 del 12. 8. 1989, pag. 33.
[6] GU n. L 162 del 28. 6. 1990, pag. 46.

ALLEGATO

1. **Elenco delle associazioni di produttori cui si applica il programma**

— Hopfenverwertungsgenossenschaft Spalt e.G.
— Hopfenverwertungsgenossenschaft Hallertau e.G.
— Hopfenverwertungsgenossenschaft Jura e.G.
— Hopfenverwertungsgenossenschaft Elbe-Saale e.G.

2. **Durata del programma**

Dal 1° aprile 1988 al 31 dicembre 1994.

Gli ultimi impianti devono essere effettuati prima del 31 dicembre 1994.

3. **Superfici coperte del programma**

HVG Spalt e.G.	15 ha (1)
HVG Hallertau e.G.	758 ha
HVG Jura e.G.	27 ha
HVG Elbe-Saale e.G.	200 ha
Totale	1 000 ha

4. **Varietà scelte per la riconversione e superfici interessate**

(in ha)

Varietà aromatiche		Varietà « Super-alfa » (*)	
Spalter	2,0	Nugget	173,5
Hersbrucker Spät	160,5	Target	34,5
Hallertauer Tradition	80,5	Hallertauer Magnum	367,0
Spalter Select	161,0		
Perle	21,0		
Totale	425,0	Totale	575,0

(*) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2997/87 e dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3889/87.

(1) Conclusosi dal marzo 1991.